

PROTOCOLLO N° 0109244 del 16/06/2026 12:02:34 // ENTRATA
Copia CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
Stampato il giorno 16/06/2026 da Maria Diarferio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash: 68a256774d8645c1a77bd499ef30e5a3bdc6e0d0b857a0d091b7e25195c376bbed1

Messaggio di posta certificata

Il giorno 16/06/2026 alle ore 09:52:48 (+0200) il messaggio "GIUDICE DI PACE Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012" è stato inviato da "gdp.lecce@civile.ptel.giustiziacert.it" indirizzato a:

anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: 6E7707DF.00C1690B.CF6B2CAD.80D717CE.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

Certified email message

On 16/06/2026 at 09:52:48 (+0200) the message "GIUDICE DI PACE Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012" was sent by "gdp.lecce@civile.ptel.giustiziacert.it" and addressed to:

anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it

The original message is attached.

Message ID: 6E7707DF.00C1690B.CF6B2CAD.80D717CE.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

PROTOCOLLO N. 010924 del 16/06/2026 12:02:34 / ENTRATA
Copia cartacea di originale digitale.
Stampato il giorno 16/06/2026 da Maria Diarferio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash (SHA256): 9951dd66980157ce4f69e90b55c7e2d350f767a5c6db439d0bceba7e

GIUDICE DI PACE di Lecce.

-
Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: 01
Tipo procedimento: PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO DI COGNIZIONE
Numero di Ruolo generale: 2166/2024
Giudice: CARLUCCIO RAFFAELE
Ricorrente Principale: TRALDI FABIO
Resistente Principale: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE

Si da' atto che in data 16/06/2026 alle ore 09:52 il cancelliere SEPA ANTONIO
ha provveduto ad inviare
al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata
del Ministero della Giustizia
per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica
anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it della parte
ANNA DE GIORGI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui
risultano
allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 12/06/2026
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DEPOSITO MINUTA SENTENZA (INSERIMENTO DATI)
Descrizione: DEPOSITATA MINUTA SENTENZA (INSERIMENTO DATI) CON NUMERO 3755/2026

Note:

Notificato alla PEC / in cancelleria il 16/06/2026 09:52
Registrato da SEPA ANTONIO
--
Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L.
179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO
GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16,
comma 4 del D.L. 179/2012

N.RG 2166 / 2024



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI LECCE
Lecce
SENTENZA

Il Giudice di Pace di LECCE, Dott. RAFFAELE CARLUCCIO, nella causa civile R.G.
n. 2166 / 2024

vertente tra

TRALDI FABIO (CF TRLFBA63L29C865V) -difeso da sè medesimo

-RICORRENTE-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE (CF 13756881002), difesa
dall'Avv.GRAZIANA MAGNO e COMUNE DI LECCE (CF 80008510754)
e difeso dall'avvocato EUGENIA NOVEMBRE

-RESISTENTE-

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, Traldi Fabio proponeva opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n.

059 2023 00291248-41/000 dell'importo di euro 156,94, comprensiva dei diritti di notifica, emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento al verbale di accertamento di violazioni del codice della strada n.VE Z6024836/21 del 28.4.2021.

A sostegno dell'opposizione eccepiva di aver pagato interamente la sanzione amministrativa comminata con il suindicato verbale di accertamento accedendo al beneficio della riduzione della sanzione accordato in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica del verbale.

Concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza del diritto dell'Agenzia delle Entrate, e per essa del Comune di Lecce, di agire esecutivamente nei suoi confronti, con conseguente annullamento della cartella di pagamento oggetto di opposizione.

Costituitosi in giudizio il Comune di Lecce, chiedeva il rigetto dell'opposizione sul rilievo che il pagamento della sanzione era stato tardivamente eseguito dopo il termine dei 5 giorni.

Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a., eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

All'udienza del 9.06.2026, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione.

Ebbene, l'opposizione è fondata e va accolta.

Preliminarmente, va rilevato che l'Agenzia delle Entrate Riscossione nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale emessa per violazioni del codice della strada è legittimata passiva unitamente all'Ente impositore.

Nel merito, occorre rilevare che, contrariamente a quanto asserito dal Comune di Lecce, dal report del sito di Poste Italiane risulta che il verbale n. Z6024836 è stato notificato all'opponente per compiuta giacenza in data 19.06.2021, mentre il pagamento è avvenuto in data 24.06.2021, come riconosciuto dal Comune di Lecce, quindi entro il quinto giorno dalla notifica, data che costituiva il termine ultimo per usufruire dello sconto del trenta per cento, a nulla rilevando la data in cui il bonifico è stato accreditato, dovendosi considerare adempiuto l'obbligo di estinzione della sanzione pecuniaria da parte del trasgressore solo con il relativo pagamento.

Pertanto, questo è stato tempestivamente effettuato dall'opponente nel quinto giorno successivo alla notifica del verbale (19.6.2021) con conseguente estinzione della sanzione pecuniaria irrogata ed illegittima iscrizione a ruolo da parte del Comune. Le spese di lite seguono la soccombenza tra il ricorrente ed il Comune che ha costretto il ricorrente a promuovere il presente giudizio per far valere le proprie ragioni, mentre vanno interamente compensate tra il ricorrente e l'Agenzia delle

Entrate.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, così provvede:

accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto annulla la cartella di pagamento opposta ed ogni altro atto presupposto e consequenziale.

Condanna il Comune di Lecce al pagamento in favore di Traldi Fabio delle spese e dei compensi del giudizio liquidati in euro 43,00 per esborsi ed euro 135,00 per compensi difensivi, oltre accessori di legge se dovuti.

Sentenza esecutiva ex lege.

Così deciso in LECCE il 12-06-2026

Il Giudice di Pace

Dott. RAFFAELE CARLUCCIO

PROTOCOLLO N. 0109244 del 16/06/2026 12:02:34// ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
stampato il giorno 16/06/2026 da Maria Diarferio.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash (SHA256): 9f088d974028c538e4d443d06d336d08b2b76c36783f8e8eb2d71980

POSTA CERTIFICATA: Fwd: POSTA CERTIFICATA: GIUDICE DI PACE
Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Mittente: anna.degiorgi@pec.comune.lecce.it
Destinatari: protocollo@pec.comune.lecce.it; donato.zacheo@comune.lecce.it
Inviato il: 16/06/2026 11.46.10
Posizione: PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

== LISTA DEGLI ALLEGATI ==

POSTA CERTIFICATA: GIUDICE DI PACE Notificazione ai sensi del D_L_ 179/2012.eml